

COMUNE DI DORGALI

Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784 - 927230 - FAX 0784 - 94288
PROVINCIA DI NUORO



REGOLAMENTO

C.O.S.A.P.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E AD USO PRIVATO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 27/03/2018

INDICE

Parte I - Disposizioni Generali

ART. 1	AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE	4
ART. 3	SOGGETTI OBBLIGATI	4
ART. 4	OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO	4

Parte I - Determinazione del canone di concessione

ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE	5
ART. 6	CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE	5
ART. 7	CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	5

Parte III - Casi particolari di occupazioni

ART. 8	OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE	7
ART. 9	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – PASSI CARRABILI – ACCESSI CARRABILI A RASO ..	7
ART. 10	OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
ART. 11	OCCUPAZIONI AD ORE.....	8

Parte IV - Il procedimento

ART. 12	RICHIESTA DI OCCUPAZIONE	9
ART. 13	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	9
ART. 14	CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE – DEPOSITO CAUZIONALE – FIDEIUSSIONE.....	9
ART. 15	RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE	10
ART. 16	TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 17	RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO.....	11
ART. 18	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	11
ART. 19	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 20	DECADENZA.....	12
ART. 21	OCCUPAZIONI ABUSIVE	12

Parte V - Accertamento dell'entrata, riscossione, sanzioni e contenzioso

ART. 22	DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE	13
ART. 23	TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	13
ART. 24	RATEIZZAZIONE.....	13
ART. 25	RIMBORSI.....	13
ART. 26	OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO.....	13
ART. 27	SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO	14
ART. 28	SANZIONI	14

Parte VI - Agevolazioni ed esenzioni

ART. 29	AGEVOLAZIONI.....	15
ART. 30	ESENZIONI.....	15

Parte VII – Disposizioni finali e transitorie

ART. 31	DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 32	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17

- A. Classificazione del suolo pubblico – Mappe ed elenco vie
- B. Tabella tariffe

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Dorgali. Sono altresì disciplinate la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone, le agevolazioni e le esenzioni.
2. Qualsiasi occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, su domanda dell'interessato.

ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. E' soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo o di spazi effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

ART. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune del suolo pubblico, è soggetto passivo ciascuno dei contitolari dell'occupazione, in maniera solidale.

ART. 4 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore a 11 mesi nell'anno solare o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi saranno considerate permanenti solo a condizione che siano debitamente documentate dal richiedente l'occupazione.

PARTE II

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

1. La misura della superficie di occupazione è determinata dalla minima figura piana geometrica che circonda la proiezione al suolo del mezzo di occupazione sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.
3. Lo spazio occupato con ombrelloni, tavolini e sedie, o comunque con più oggetti, è calcolato sulla superficie di una minima figura piana geometrica che li contenga tutti all'interno, considerando come occupata anche l'area intermedia.
4. La superficie di occupazione deve essere indicata nell'atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l'occupazione eventualmente si suddivide.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare superiore.

ART. 6 – CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CANONE

1. Il canone è commisurato in base a:
 - a. la classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 7;
 - b. la superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c. la durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni, o in ore, nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente;
 - d. al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base relativa alla categoria dell'ubicazione per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata.
3. Dall'ammontare complessivo del canone dovuto per l'occupazione di spazio pubblico si detrae l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico, fatto salvo il caso in cui tali spese siano già – a vario titolo – poste a carico del soggetto titolare del suolo o dello spazio pubblico.
5. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificatamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal Comune.
6. Nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.

ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sotto stanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, che tengono conto della importanza dell'area pubblica oggetto di concessione o autorizzazione, come desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Le tre categorie sono così definite:
 - a. zona 1- zone commerciali del centro urbano di Cala Gonone;
 - b. zona 2 – zone commerciali del centro urbano di Dorgali e zone, anche extraurbane, adiacenti e/o limitrofe a siti di interesse naturalistico, archeologico, storico e/o turistico;
 - c. zona 3 – altre zone urbane di Dorgali e di Cala Gonone.

Nell'allegato A) tali categorie vengono analiticamente e graficamente individuate, in conformità alla descrizione di cui al presente comma.

2. La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'Allegato A) che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Le strade e gli spazi pubblici non espressamente indicati nell'allegato A) al presente regolamento si intendono classificati nella 3° categoria.

PARTE III
CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

ART. 8 – OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46.
2. Salve diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il richiedente, il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.
4. Si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5.

ART. 9 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO. PASSI CARRABILI, ACCESSI CARRABILI A RASO

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante e/o stazioni di servizio, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. In conseguenza non hanno rilevanza autonoma le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di servizio. La superficie eccedente i 100 mq. è calcolata in ragione del 30 per cento.
2. Passo carrabile. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listoni di pietra o altro materiale oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. Modifiche ed integrazioni, laddove ne sussistano le condizioni, previo rilascio della licenza da parte dello stesso Ufficio competente ad effettuare i relativi accertamenti tecnici.
3. Accesso a raso. Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal Comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

ART. 10 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile, a mezzo PEC, ovvero presentandosi all'Ufficio competente. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all'art. 21, intimando l'immediata liberazione dell'area ed emettendo i provvedimenti conseguenti.

ART. 11 – OCCUPAZIONI AD ORE

1. Sono tali le occupazioni temporanee che si protraggono per più giorni, ma che si realizzano in determinate ore della giornata e per le quali il pagamento del canone, è commisurato al tempo effettivo di occupazione dichiarato nella richiesta ed accertato dall'Ufficio competente al rilascio del provvedimento concessorio o autorizzatorio.

PARTE IV
IL PROCEDIMENTO

ART. 12 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. Alla domanda deve essere allegata la scheda riassuntiva per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La richiesta deve essere inoltrata anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone, poiché solo a seguito dell'istruttoria si avrà contezza dell'eventuale non esigibilità del canone.
2. La domanda va redatta su modulo provvisto di marca da bollo e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) nel caso in cui il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso in cui il richiedente sia diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) qualora il richiedente svolga attività d'impresa per periodo inferiore agli 11 mesi nell'anno solare potrà richiedere esclusivamente occupazione temporanea;
 - d) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - e) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - f) la durata, l'inizio, la fine e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

ART. 13 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l'ufficio competente, il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, invita il richiedente ad integrare o correggere la documentazione incompleta o a produrre gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda.
3. L'Ufficio provvede a determinare l'importo dovuto a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. L'Ufficio – prima di provvedere sulla domanda di occupazione – verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili, siano essi relativi all'oggetto del presente Regolamento e/o a qualsivoglia diverso titolo comunque riferibile ad entrate proprie dell'Ente e, in caso di dilazione, verifica se i pagamenti rateali sono regolari.
5. Qualora l'occupazione riguardi attività soggetta ad autorizzazione amministrativa o permesso di costruire, l'ufficio competente al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, se diverso dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa o concessione edilizia, dovrà istruire la richiesta ed esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico; il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato una volta acquisite le necessarie autorizzazioni o concessioni.

ART. 14 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE. DEPOSITO CAUZIONALE – FIDEIUSSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio competente rilascia o nega la concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare:
 - a. gli elementi identificativi di cui all'art. 12;

- b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento;
 - c. la durata, l'inizio, la fine e/o l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - d. l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento;
 - e. le prescrizioni di cui all'art. 6 comma 4.
3. Il Responsabile del Servizio competente, qualora lo ritenga opportuno o necessario, a seguito di motivato parere del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
 4. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, della possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
 5. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone, cui è condizionato il rilascio dell'atto di concessione. L'Ufficio comunica all'interessato, in particolare, l'importo del canone e le modalità per il pagamento. Qualora sussistano le condizioni per il pagamento in forma rateizzata, l'Ufficio comunica all'interessato le modalità per l'inoltro dell'istanza, da presentarsi direttamente all'ufficio comunale o al concessionario competente per la gestione del canone. Tale comunicazione deve riportare anche l'indicazione dell'ammontare della eventuale cauzione e le modalità per il relativo versamento. L'Ufficio infine invita il richiedente a ritirare il provvedimento entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza, previo pagamento dell'intero importo del canone o della eventuale prima rata. L'Ufficio consegna il provvedimento solo dopo aver preso visione, estratto fotocopia conforme all'originale e verificato l'effettivo pagamento del canone per l'importo dovuto ed è responsabile del controllo del credito.
 6. Nei casi in cui si renda necessario ai sensi del precedente punto 3 il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa l'Ufficio comunica al richiedente anche l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria o assicurativa e le modalità per il relativo versamento e non procede alla consegna del provvedimento fino all'avvenuto versamento ed eventualmente consegna della fideiussione.
 7. Le disposizioni del presente regolamento hanno comunque valore anche per le autorizzazioni all'esecuzione di lavori consistenti nell'installazione di manufatti con i quali si realizzi un'occupazione del suolo, del soprasuolo o del sottosuolo pubblico a cui non consegue uno specifico provvedimento di concessione di suolo pubblico (installazione di tende solari, insegne di esercizio e casi analoghi).
 8. Prima di provvedere al rilascio o al rinnovo della concessione, l'Ufficio competente verifica se in capo al richiedente risultano debiti liquidi ed esigibili, siano essi relativi all'oggetto del presente Regolamento e/o a qualsivoglia diverso titolo comunque riferibile ad entrate proprie dell'Ente e, in caso di dilazione, verifica se i pagamenti rateali sono regolari.
 9. L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione ha l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi l'elenco dei provvedimenti rilasciati con l'indicazione di tutti gli elementi utilizzati per la determinazione del canone e del relativo importo da pagare. Per i casi in cui sia stata accolta l'istanza di pagamento in forma rateizzata, l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione ha l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi copia della relativa istanza.
 10. L'Ufficio competente al rilascio delle concessioni/autorizzazioni provvede ad applicare, ai sensi del presente Regolamento, anche le agevolazioni, riduzioni od esenzioni, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 15 – RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Qualora, durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e interrompere l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
2. In mancanza della comunicazione sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata al rilascio del provvedimento.

ART. 16 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualsiasi titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione o concessione.
3. In caso di nuovo atto di autorizzazione o concessione, emesso ai sensi del precedente comma, il nuovo concessionario, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al pagamento del canone per l'anno solare in corso, solo per la parte che non risulta pagata dal precedente titolare.

ART. 17 – RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO

1. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di suolo pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal mese successivo alla cessazione dell'occupazione, previa comunicazione all'Ufficio competente.
2. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso, non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo dello spazio o suolo pubblico oggetto del provvedimento.
2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - d) di curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici e di terzi;
 - e) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, previo deposito cauzionale o garanzia;
 - f) di adempiere a tutte le prescrizioni previste nei provvedimenti di autorizzazione amministrativa o concessione edilizia relativi alle attività da svolgere nell'area occupata.
3. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
4. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate immediatamente al Comune direttamente o con raccomandata a.r.

ART. 19 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile del Servizio, ovvero a seguito di Delibera della Giunta Comunale, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 20 – DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione:
 - a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o

- autorizzazione commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
 - c) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico entro il termine stabilito con la diffida ad adempiere di cui al successivo art. 26;
 - d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 30 (trenta) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
2. nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

ART. 21 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione medesima;
 - c) sono considerate abusive anche le occupazioni di urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
 - d) per le quali venga omissa il pagamento del canone (alle scadenze prefissate).
2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, salvo che possa essere accertata la data di effettiva occupazione.
3. E' fatto obbligo agli agenti di Polizia Locale e agli appartenenti alla Forza Pubblica, di procedere all'accertamento dell'occupazione abusiva, che ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 viene effettuato mediante verbale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere, sulla base del verbale di accertamento:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell'indennità prevista dalla lettera a).
4. L'indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 del Testo Unico sulla Riscossione delle Entrate del Demanio e Patrimonio Pubblico, approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione di cui alla lettera b) del punto precedente. La sanzione è ridotta al venticinque per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al dieci per cento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 24 commi 4 e 5 del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285 da parte degli organi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.
6. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Servizio competente avvalendosi degli agenti di Polizia Locale ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione, assegnando un congruo termine per provvedervi, che non può essere comunque superiore a 10 (dieci) giorni. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

PARTE V

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. RISCOSSIONE E SANZIONI

ART. 22 – DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA DEL CANONE

1. L'Ufficio Comunale che predispose l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale devono risultare tutti gli estremi previsti nell'atto di concessione di ogni occupazione autorizzata.
2. Il responsabile del procedimento o il concessionario del servizio nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione della Cosap sia affidato a terzi, opera un generale controllo del credito.

ART. 23 – TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall'art. 24.
3. Il ritiro del provvedimento di concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata dovuta alla prescritta scadenza. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
4. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sia sotto il profilo economico che funzionale, può affidare in concessione, anche disgiuntamente, il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ai sensi dell'art. 52, comma 7, del D. Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi quelle comprese del personale impiegato.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario, intestato alla Tesoreria Comunale, ovvero nel caso di affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/97, secondo le modalità che saranno fissate in sede di affidamento e, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del provvedimento autorizzatorio o concessorio.

ART. 24 – RATEIZZAZIONE. RIDUZIONE PER PAGAMENTI CONTESTUALI

1. Qualora l'importo dovuto a titolo di canone sia superiore a Euro 500,00 (cinquecento) è possibile:
 - a) mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. L'omesso o ritardato versamento dell'ammontare della rata dovuta a titolo di canone alla prescritta scadenza comporta l'applicazione degli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella di pagamento, l'obbligo di versare l'intero importo restante in unica soluzione e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
 - b) ottenere una riduzione del canone pari al 20% in caso di pagamento contestuale, al saldo, del canone dovuto. Ai fini del presente comma, si intende contestuale il pagamento intervenuto entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del provvedimento.

ART. 25 – RIMBORSI

1. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dalla data dell'eseguito versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 26 – OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO

1. In caso di omesso o parziale pagamento, fatto salvo quanto previsto dal art. 27, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine:
 - a) il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;

b) si dispone la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

ART. 27 – SANZIONI E INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO

1. Sulle somme non versate o versate tardivamente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

ART. 28 – SANZIONI

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non espressamente sanzionate da specifiche disposizioni, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a €500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689;
2. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.

PARTE VI
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 29 – AGEVOLAZIONI

1. Salve le diverse disposizioni previste per casi specifici nel presente Regolamento, la superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, superiore ai 500 mq., viene considerata come di seguito:
 - la superficie compresa tra 501 e 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%;
 - la superficie compresa tra 1.001 e 10.000 mq. è calcolata in ragione dell'1%;
 - oltre 10.001 mq. la superficie è calcolata in ragione dello 0,50%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento per i primi 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.
4. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, escluse quelle per attività edilizia e cantieri edili, con esclusione di quelle per tagli stradali e di quelle poste in essere con l'utilizzo di mezzi pubblicitari, sono così ulteriormente ridotte:
 - a) del 50 % per le occupazioni fino a 14 giorni;
 - b) del 35 % per le occupazioni fino a 45 giorni;
 - c) del 25% per le occupazioni oltre i 45 giorni.Ai fini dell'applicazione delle presenti agevolazioni, nel caso siano presentate più richieste di occupazione relative a periodi successivi, saranno considerate come unica richiesta.
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la riduzione da applicarsi, in rapporto alla durata dell'occupazione, in caso di occupazione oltre i 14 gg. è del 50%.
6. Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni beneficiano di una riduzione pari al 80% del canone dovuto.
8. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, potranno beneficiare di una riduzione pari al 80% del canone dovuto a condizione che l'ente committente comunichi al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante. La riduzione non si applica all'occupazione protrattasi oltre i termini contrattualmente previsti.

ART. 30 – ESENZIONI

1. Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:
 - a) le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell'applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
 - b) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura ~~sportiva~~ ricerca, di durata non superiore a 3 (tre) giorni;
 - c) le occupazioni realizzate da associazioni e comitati, aventi sede nel territorio del Comune di Dorgali, organizzate per finalità non commerciali ed aventi lo scopo di ~~intrattenimento turistico, sociale,~~ culturale ~~o sportivo~~, di durata non superiore a 7 (sette) giorni;
 - d) le occupazioni realizzate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento delle loro attività non eccedenti i 16 metri quadrati, di durata non superiore a 3 (tre) giorni;
 - e) le occupazioni di particolare interesse pubblico, previa deliberazione della Giunta Municipale;
 - f) le occupazioni realizzate da enti religiosi qualora lo spazio pubblico sia utilizzato per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

- g) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D. Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, di durata non superiore a 3 (tre) giorni;
- h) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché prive di qualsiasi indicazione o dicitura, e le aste delle bandiere;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, secondo le indicazioni espresse;
- l) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi pubblicitari;
- m) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;
- n) le occupazioni effettuate nel territorio comunale in occasione della esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Dorgali, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale e allo spazio strettamente necessario per il compimento dei lavori medesimi. Ai Servizi Comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione/concessione dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell'occupazione la richiesta di esenzione attestante i requisiti stabiliti dal presente articolo nonché l'indicazione della durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità delle imprese appaltatrici ed al relativo codice fiscale e partita I.V.A.;
- o) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante;
- p) le occupazioni con ponti, steccati, scale per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti, di durata non superiore a 1 (un) giorno;
- q) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate tramite le insegne di esercizio, così come definite dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, collocate in aderenza agli edifici, anche a bandiera, e prive di pali di sostegno collocati sul suolo pubblico;
- s) le occupazioni effettuate con strutture predisposte per l'abbattimento o il superamento di barriere architettoniche.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. La Giunta provvede annualmente a determinare le tariffe, entro la data di approvazione del bilancio previsionale. In assenza di delibera, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s'intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. È fatta salva l'applicazione delle Delibere di Consiglio Comunale, con le quali sono state previste discipline speciali di definizione dell'importo.
2. Per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione previsti dal D. Lgs. n.507/93 sarà applicato il regolamento e le tariffe per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/06/1994 e ss. mm. ii.